

ORDINE DI ATTIVAZIONE

Spett.le operatore economico
Consorzio Stabile Valore Assoluto
Via Giovanni da Empoli n. 3, Roma

Pec consorziostabilevaloreassoluto@pec.it

E p.c.
Referente Regionale
Arch. Evelina Autiello

Email eautiello@regione.umbria.it

E p.c.
Spettabile STRUTTURA COMMISSARIALE

Email: potenziamentorete.prestazioniq@covid19.difesa.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020. LOTTO GEOGRAFICO UMBRIA CIG 84450091E4; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 - LAVORI

INTERVENTO 1A OSPEDALE DI CITTÀ DI CASTELLO: AMPLIAMENTO 6 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA.

Il sottoscritto Dott. Ing. Fabio Pagliaccia
per l'Amministrazione USL Umbria 1
C.F.03301860544 _ con sede in Perugia, via Guerra n. 21 tel. 075/5411 PEC
aslumbria1@postacert.umbria.it
di seguito l' "Amministrazione".

PREMESSO CHE

1. La struttura commissariale, in data 03/11/2020, ha trasmesso l'Accordo Quadro Lotto Geografico Umbria CIG 8749939615, acquisito al Prot. USL n. 181080, relativo all'esecuzione dei lavori di cui al Sub-lotto Prestazionale 1, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Disciplinare (di seguito, "Accordo Quadro");
2. l'Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è Area 1 -Perugia;
3. l'intervento per il quale si richiede l'attivazione dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori è il seguente:

n.	Descrizione intervento
1a	Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva

4. l'Amministrazione ha nominato, con Delibera n. 1336 del 25/11/2020, quale R.U.P dell'Intervento il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia;
5. con la suddetta delibera 1336/2020, inter alia, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e il quadro economico dell'intervento di cui trattasi;
6. con Delibera n. 272 del 01/03/2021 è stato approvato il contratto di progettazione definitiva ed esecutiva del progetto ed il relativo Contratto Specifico, acquisito al Repertorio Contratti n. 136, è stato stipulato in data 05/05/2021 con il progettista individuato dal commissario straordinario Covid-19, Raggruppamento Temporaneo di professionisti Mastellone di Castelveter Engineering srl (capogruppo), Architecna Engineering srl ed Erica Proietti (mandanti), aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
7. con nota PEC Prot. USL n. 0110681 del 15/06/2021, è stato trasmesso l'ODA relativo al servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo di tutti gli interventi del Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19, nei confronti della società di verifica individuata dal commissario straordinario, Normatempo Italia srl, aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 3 - Verifiche della progettazione;
8. con Delibera n. 938 del 12/08/2021, ai sensi del punto 6 del *"Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese"* relativo ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020, trasmesso dalla struttura commissariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021, è stato approvato il co-finanziamento integrativo di € 3.247.160,42, necessario per assicurare l'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria da realizzare sulle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria;
9. come risulta dal Verbale del 26/10/2021, sottoscritto dal progettista individuato dalla struttura commissariale Covid-19, dal RUP, dal Direttore sanitario del presidio ospedaliero e dal Dirigente del Servizio di Sicurezza Aziendale, sono state concordate misure per l'effettuazione di nuovi sopralluoghi e misurazioni per la modifica lay out e, in generale, per consentire adeguati approfondimenti tecnici al fine di una miglior valutazione delle problematiche per la definizione degli interventi 1.b, 1.d, 1.e, 2a, 2b e 2.c., nelle more del completamento della progettazione e della verifica dei progetti 1a e 1c, a cui si è dato avvio con i verbali Prot. n. 196114 e 196115 del 28/10/2021;
10. con le seguenti Delibere sono stati approvati i Contratti Specifici per il servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, da stipulare con Normatempo Italia srl:
 - n. 1262 del 11/11/2021 (intervento 1a),
 - n. 1261 del 11/11/2021 (intervento 1c);
11. il progetto definitivo redatto dal progettista incaricato relativo all'intervento 1.a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva, acquisito al prot. USL in entrata n. 0215989 del 30/11/2021, è stato trasmesso alla so-

cietà di verifica Normatempo Italia srl in data 13/12/2021 ed è presente al seguente link <https://cloud.uslumbria1.it/index.php/s/oA9zfjVYgzyrXfW>

12. la documentazione più significativa degli interventi di cui al Piano di Riorganizzazione è pubblicata sul portale aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" raggiungibile tramite il seguente link <https://www.uslumbria1.it/notizie/riorganizzazione-della-rete-ospedaliera-per-lemergenza-covid-19>
13. L'importo dei lavori sarà indicato con precisione nel contratto specifico, sulla base del progetto esecutivo definitivamente approvato dalla Stazione Appaltante.

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione

ORDINA

- a) l'attivazione dell'Intervento;
- b) di dichiarare se l'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara;
- c) di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all'avvalimento di cui all'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative all'ausiliario, come previsto dall'articolo 7.2 sopra indicato;
- d) l'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente "Disciplinare dell'ordine di attivazione";
- e) nell'esecuzione delle prestazioni l'operatore deve assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "**ODA**"), l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare, prima della stipula del contratto di appalto specifico, la documentazione necessaria, ossia:

- eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore;
- la garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico;
- le polizze assicurative;
- eventuale contratto di subappalto, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto per l'Appalto Specifico;
- eventuale contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;

- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per l'Appalto Specifico.

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Nelle more della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni", potrà procedere all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato secondo lo schema di contratto in corso di redazione, previa condivisione dello stesso con codesta società.

In particolare, il contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli elaborati tecnici;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
- l'importo dell'appalto;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;
- il presente ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Il mancato rispetto dei termini indicati nell'articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 9 del Disciplinare Unico di Gara.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto se l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare Unico di Gara nei confronti dell'Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3 SOPRALLUOGO

Ai fini della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, l'Operatore potrà eventualmente prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di Intervento previo accordo con il referente aziendale Geom Franco Sorbelli 347/6046049.

ARTICOLO 4 SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non può avvalersi del

subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- il subappaltatore sia iscritto in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'Intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

Ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.

ARTICOLO 5

AVVALIMENTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Qualora l'Intervento contempli categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali l'Operatore è qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico.

L'ausiliario dovrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

- sia in possesso dei requisiti di cui l'Operatore è carente;
- l'Operatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
- l'ausiliario sia iscritto in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- produca il contratto di avvalimento.

ARTICOLO 6

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, prima della stipula del contratto specifico:

- una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni. La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A - Schemi Tipo" del Decreto del Ministero

dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’*“Allegato B – Schede tecniche”* del citato Decreto ministeriale.

- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ARTICOLO 7

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all’Amministrazione in merito all’attuazione del Piano di Riorganizzazione, l’Operatore, con la stipula dell’Appalto Specifico, dichiara: I. di essere informato che l’Amministrazione ha l’onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all’attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l’Operatore si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L’Operatore si obbliga altresì a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all’Amministrazione e alla Regione [o Provincia Autonoma];

II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell’Appalto Specifico, per la parte di competenza;

III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all’uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell’Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Allegati:

1. Disciplinare Unico di Gara;
2. Condizioni Generali.
3. Schema contratto specifico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

DISCIPLINARE UNICO DI GARA TELEMATICA PER 21 LOTTI GEOGRAFICI

PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020.

Numero gara: 7885910

NUMERO LOTTO GEOGRAFICO	CIG	LOTTO GEOGRAFICO	VALORE (al netto di IVA) [€]
1	8444154053	ABRUZZO	11.641.521,29
2	8444208CDF	BASILICATA	7.610.131,22
3	8444240749	CALABRIA	28.070.110,08
4	844441253A	CAMPANIA	76.629.565,14
5	8444436907	EMILIA ROMAGNA	61.394.370,50
6	844445370F	FRIULI VENEZIA GIULIA	12.390.754,10
7	8444481E28	LAZIO	57.406.597,38
8	8444527421	LIGURIA	13.859.230,58
9	8444567523	LOMBARDIA	125.928.000,00
10	84447869DB	MARCHE	19.459.804,00
11	8444813026	MOLISE	4.512.307,69
12	8444928F08	PIEMONTE	60.297.622,73
13	844493981E	PROV. AUT. BOLZANO	710.500,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

NUMERO LOTTO GEOGRAFICO	CIG	LOTTO GEOGRAFICO	VALORE (al netto di IVA) [€]
14	8444946DE3	PROV. AUT. TRENTO	8.379.000,00
15	8444955553	PUGLIA	45.155.027,87
16	8444961A45	SARDEGNA	16.583.000,00
17	8444970185	SICILIA	52.010.380,00
18	8445000A74	TOSCANA	31.970.023,67
19	84450091E4	UMBRIA	18.594.912,20
20	844501787C	VALLE D'AOSTA	5.121.604,00
21	8445026FE7	VENETO	55.542.140,60
TOTALE			713.266.603,05

ARTICOLO 1

PREMESSA

Il presente Disciplinare costituisce l'Allegato n. 2 all'avviso di indizione della procedura in epigrafe (di seguito "**Avviso**").

In aggiunta alle definizioni utilizzate nel presente Disciplinare, tutte le definizioni utilizzate nell'Avviso hanno nel presente Disciplinare il significato ad esse attribuito nell'Avviso medesimo.

L'Avviso, il presente Disciplinare e i relativi allegati costituiscono la legge di gara.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nell'Accordo Quadro, nel capitolato d'oneri relativo alla prestazione oggetto di ciascun Sub-Lotto Prestazionale (d'ora in poi, "**Condizioni Generali**"), prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Accordo Quadro iii) Condizioni Generali. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ARTICOLO 2

OGGETTO

La procedura governata dal presente Disciplinare si articola in 21 Lotti Geografici ognuno dei quali suddiviso in 4 Sub-lotti Prestazionali.

Essa ha ad oggetto la conclusione di 84 (ottantaquattro) Accordi Quadro, ripartiti in 21 (ventuno) Lotti Geografici e 4 (quattro) Sub-lotti Prestazionali: per ogni Lotto Geografico, saranno stipulati 4 (quattro) Accordi Quadro, uno per ogni Sub-lotto Prestazionale.

Ogni Accordo Quadro sarà stipulato con un numero massimo di operatori economici pari al numero di Aree Territoriali, purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i requisiti richiesti ovvero di offerte valide e convenienti.

2.1. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 – LAVORI O APPALTO INTEGRATO

Il Sub-lotto Prestazionale 1 ha ad oggetto l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l'affidamento dei soli lavori.

Le lavorazioni da realizzare, a cui afferisce anche la progettazione, classificate ai sensi dell'articolo 61, co. 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, "**Regolamento**") sono:

Tabella 1

LAVORAZIONI	CATEGORIA	CLASSIFICA
<i>Edifici civili e industriali</i>	OG1	DALLA I ALLA VIII
<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</i>	OG2	DALLA I ALLA VIII
<i>Impianti tecnologici</i>	OG11	DALLA I ALLA VIII
<i>Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie</i>	OS3	DALLA I ALLA VIII
<i>Impianti termici e di condizionamento</i>	OS28	DALLA I ALLA VIII
<i>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</i>	OS30	DALLA I ALLA VIII



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Nel caso di appalto integrato, le prestazioni relative al servizio di progettazione afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicate nella tabella *infra* riportata:

Tabella 2

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID Opere	CLASSE CATEGORIE ex L. 143/49	GRADO DI COMPLESSITÀ
EDILIZIA	<i>Sanità, Istruzione, Ricerca</i>	E.10	I/d	1.20
	<i>Edifici e manufatti esistenti</i>	E.22	I/e	1.55
STRUTTURE	<i>Strutture, Opere infrastrutturali puntuali</i>	S.03	I/g	0.95
IMPIANTI	<i>Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni</i>	IA.02	III/b	0,85
	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>	IA.04	III/c	1.30

Con riferimento alla categoria **Edilizia e Strutture, ID Opere E.10 e S.03**, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

2.2. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE

Il Sub-lotto Prestazionale 2 ha ad oggetto l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione (di seguito, “**CSP e/o CSE**”).

La Stazione Appaltante può richiedere agli operatori che risulteranno aggiudicatari, a seconda del fabbisogno, lo svolgimento di una, di alcune o di tutte delle suddette attività.

Le prestazioni, come sopra descritte, afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicate nella Tabella 2 sopra riportata.

2.3. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 – VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE

Il Sub-lotto Prestazionale 3 ha per oggetto il servizio di verifiche della progettazione, per le attività di verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti.

I progetti definitivi ed esecutivi oggetto della procedura di verifica sono quelli attinenti agli interventi ricompresi nel Piano di Riorganizzazione, a prescindere dal valore di ciascun Intervento di Lavori.

La verifica, come sopra descritta, relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, afferisce ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l' "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicate nella Tabella 2 sopra riportata.

2.4. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE E/O STATICO

Il Sub-lotto Prestazionale 4 ha per oggetto l'affidamento degli incarichi di servizi di ingegneria finalizzati al collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli Interventi ricompresi nel Piano di Riorganizzazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti.

I servizi di ingegneria finalizzati al collaudo, come sopra descritti, afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l' "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicate nella Tabella 2 sopra riportata.

* * * * *

Si precisa che la Tabella 1 del presente Disciplinare, relativa alle categorie dei lavori, e la Tabella 2 del presente Disciplinare, relativa alle categorie per i servizi di ingegneria e architettura, possono non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici attivati dalle singole Stazioni Appaltanti per i lavori e i servizi di cui ai Sub-lotti Prestazionali 1 e 2, nei limiti delle risorse assegnate a valere sul Piano di Riorganizzazione della Regione o della Provincia Autonoma di riferimento. Di conseguenza, anche i servizi di cui ai Sub-lotti Prestazionali 3 e 4 dovranno essere eseguiti con riferimento a tali ulteriori prestazioni.

ARTICOLO 3

IMPORTO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Il valore massimo stimato per ciascun Lotto Geografico è pari a quello di cui alla Tabella B dell'Avviso e innanzi riportata. Tale valore si intende al netto dell'IVA ed è comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Appalti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.

Tale importo massimo del Lotto Geografico è vincolante e rappresenta la sommatoria dei singoli Interventi da eseguirsi nel Lotto Geografico ed oggetto degli Appalti Specifici stipulati per effetto e in base agli Accordi Quadro conclusi.

L'operatore economico aggiudicatario di un Accordo Quadro che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione non avrà pertanto nulla a pretendere a qualsivoglia titolo nei confronti sia della Stazione Appaltante che del Commissario Straordinario (ovvero, alla scadenza del relativo incarico, del soggetto/ente subentrante nelle attività del Commissario Straordinario).

Non è previsto un importo attivabile minimo per il Lotto Geografico e per i singoli Sub-lotti Prestazionali in cui il Lotto Geografico è suddiviso.

Il valore massimo stimato per ciascun Sub-lotto Prestazionale non è superiore al valore massimo stimato del relativo Lotto Geografico.

ARTICOLO 4

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Gli Accordi Quadro hanno durata pari a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla relativa stipula.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Stazioni Appaltanti potranno procedere all'affidamento dei singoli Appalti Specifici, mediante l'emissione di ODA (offerte d'acquisto) aventi ad oggetto le prestazioni relative a ciascun Sub-lotto Prestazionale.

Gli Accordi Quadro cesseranno, in ogni caso, all'esaurimento delle somme assegnate per la realizzazione degli Interventi di ciascun Piano di Riorganizzazione.

Gli Accordi Quadro si esauriranno comunque decorsi i 48 (quarantotto) mesi ancorché non siano state interamente impiegate le somme stanziare e cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività.

Gli aggiudicatari degli Accordi Quadro sono obbligati ad eseguire le prestazioni che le Stazioni Appaltanti richiederanno sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro, intervenuta la quale non potranno essere più conclusi dalla Stazione Appaltante, con gli operatori economici parti degli Accordi Quadro, contratti per Appalti Specifici. Le prestazioni richieste tramite ODA prima della scadenza degli Accordi Quadro dovranno essere ultimate anche se siano decorsi i 48 mesi di durata del medesimo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Gli Appalti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 5

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare ai **Sub-lotti Prestazionali 1, 2 e 4**, i soggetti indicati, rispettivamente, agli articoli 45 e 46 del Codice dei Contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente Disciplinare.

Sono ammessi a partecipare al **Sub-lotto Prestazionale 3**:

- organismi di controllo di tipo A e di tipo C, accreditati in conformità alla Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore "Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche";
- i soggetti indicati all'articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, in coerenza con il Regolamento Tecnico RT – 21 di Accredia.

I concorrenti che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, le qualificazioni, con la relativa classificazione, possedute dai singoli componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamento costituendo, l'impresa o il professionista con la categoria nella classifica più alta o con la classificazione delle prestazioni professionali per importo più alto acquisterà la qualifica di capogruppo (di seguito, "**Capogruppo**"). Nel caso in cui la classifica più alta sia posseduta da più componenti del raggruppamento, l'operatore economico dovrà scegliere, in sede di partecipazione alla gara, l'impresa che acquisterà la qualifica di Capogruppo.

Tenuto conto dell'impossibilità di prevedere in questa fase la composizione degli Interventi che saranno oggetto dei singoli Appalti Specifici e, di conseguenza, dell'impossibilità di definire ed articolare le categorie prevalenti/principali e scorporabili/secondarie, nonché i relativi importi, in deroga all'articolo 83, co. 8 del Codice dei Contratti, **non** sarà richiesto al Capogruppo, per ciascun Appalto Specifico, il possesso dei requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun altro componente del raggruppamento.

Il Capogruppo è responsabile in solido per gli inadempimenti relativi alle attività eseguite da tutti i componenti del raggruppamento con riferimento a ciascun Appalto Specifico, salvo nel caso in cui, ai sensi del successivo articolo 15 del presente Disciplinare, il Capogruppo sia sostituito.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ARTICOLO 6

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 6.1;
- ii. essere in possesso, con riferimento al Lotto Geografico a cui si partecipa, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui ai successivi articoli 6.2 e 6.3;
- iii. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 6.4.

In sede di gara, l'operatore economico deve attestare il possesso dei citati requisiti, mediante autocertificazione, utilizzando il modello **DGUE allegato al presente Disciplinare, riferito al Sub-lotto Prestazionale scelto**, che dovrà essere compilato, datato e sottoscritto con firma digitale, da parte del legale rappresentante del soggetto dichiarante, e successivamente caricato nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica.

Il Commissario Straordinario può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall'operatore economico, previa richiesta da parte del Commissario Straordinario, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite la Piattaforma Telematica.

In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il Commissario Straordinario ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, dell'articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione dalla gara.

6.1. Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, per ciascun Lotto Geografico a cui si intenda partecipare, l'operatore economico dovrà:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- i. essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52 e seguenti, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. whitelist) o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. In alternativa, si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

6.2. Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

Per il Sub-lotto Prestazionale 1 (Lavori o Appalto integrato):

- a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara;
- b) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Per il Sub-lotto Prestazionale 2 (Progettazione, Direzione Lavori, CSP e/o CSE):

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, nonché i requisiti professionali di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara.

Per il Sub-lotto Prestazionale 3 (Verifica della progettazione):

- a) i soggetti indicati all'articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, in coerenza con il Regolamento Tecnico RT – 21 di Accredia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- b) organismi di controllo di tipo A e di tipo C, accreditati in conformità alla Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore "Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche".

Per il Sub-lotto Prestazionale 4 (Collaudo tecnico amministrativo, tecnico funzionale e/o statico):

- a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara;
- b) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, il collaudatore, dovrà essere un singolo professionista in possesso dei requisiti di idoneità professionale definiti *ex lege* e richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore:

- diploma di laurea in ingegneria o architettura;
- abilitazione all'esercizio della professione;
- iscrizione all'Albo professionale
 - o da almeno 10 anni; o
 - o da almeno 5 anni, ma in tal caso, al fine di poter svolgere il collaudo statico, laddove necessario, anche per gli interventi inferiori a Euro 5 milioni presenti nelle Aree Territoriali, gli operatori economici che intendono partecipare a questo Sub-lotto Prestazionale, qualora iscritti al relativo Albo professionale per un periodo inferiore a 10 anni, dovranno partecipare in raggruppamento con altro professionista iscritto all'Albo professionale da almeno 10 anni, che dovrà essere personalmente responsabile e nominativamente indicato già in sede di partecipazione alla gara, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

* * *

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

L'impossibilità oggettiva di prevedere in questa fase la composizione degli interventi che saranno oggetto dei singoli Appalti specifici, comporta l'impossibilità di definire ed articolare le categorie prevalenti/principali e scorporabili/secondarie, nonché i relativi importi; ciò determina l'esigenza di selezionare operatori economici idonei a svolgere lavorazioni in ciascuna delle categorie cui potrebbero comporsi gli interventi e ad eseguire servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici afferenti alle suddette lavorazioni. Si richiama sin d'ora, in merito a quanto precede, la disposizione di cui al successivo articolo 15 del presente Disciplinare.

Per il Sub-lotto Prestazionale 1 (Lavori o Appalto integrato):

A pena di esclusione, pertanto, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione, nonché, all'occorrenza, per l'espletamento del servizio di progettazione, **in tutte le categorie relative alle seguenti lavorazioni:**

1. Categoria **OG1** – *Edifici civili e industriali*, con classifica da I a VIII;
2. Categoria **OG2** – *Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*, con classifica da I a VIII;
3. Categoria **OG11** – *Impianti tecnologici*, con classifica da I a VIII;
4. Categoria **OS3** – *Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie*, con classifica da I a VIII;
5. Categoria **OS28** – *Impianti termici e di condizionamento*, con classifica da I a VIII;
6. Categoria **OS30** – *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi*, con classifica da I a VIII.

Ai fini della partecipazione al presente Sub-lotto Prestazionale, ciascun concorrente, deve essere qualificato per tutte le categorie SOA sopra indicate, **senza vincolo di classifica minima.**

Tale classifica dovrà, in ogni caso, essere dichiarata al momento della presentazione dell'offerta e sarà valutata solo ai fini dell'assegnazione di un'Area Territoriale, qualora l'operatore economico si collochi in posizione utile in graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto al successivo articolo 13 del presente Disciplinare.

Ai fini della attribuzione delle Aree Territoriali, si precisa che si applicherà la regola per cui la qualificazione in una categoria abilita **sempre** l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima regola si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

Qualora l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione anche per la progettazione, è tenuto ad associare o, in alternativa, ad indicare un progettista qualificato per ciascuna delle suddette categorie.

In tal caso, l'operatore economico dovrà dimostrare che il professionista sia in possesso del seguente requisito:

- per ciascuna categoria di progettazione indicata nella Tabella 2 del presente Disciplinare, l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti (cd. "**Servizi di Punta**"), per un importo complessivo pari almeno a quello corrispondente alla minore classifica della categoria SOA spesa nel presente appalto dall'operatore economico concorrente, aumentata del quinto, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Si precisa che:

- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio, per ciascuna categoria di progettazione, purché di importo almeno pari a quello corrispondente alla minore classifica della categoria SOA spesa dall'operatore economico;
- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

La comprova del requisito relativo ai cd. "Servizi di Punta" dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice dei Contratti:

- a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in raggruppamento temporaneo (di seguito, "**R.T.**").



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
 - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
 - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);
- b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare:
- copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
 - copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
 - la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
 - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall'operatore economico, previa richiesta da parte del Commissario straordinario, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite la Piattaforma Telematica.

Per i Sub-lotti Prestazionali 2 (Progettazione, Direzione Lavori, CSP e/o CSE) e 4 (Collaudo)

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà dimostrare il seguente requisito:

- i. l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti (cd. **"Servizi di Punta"**),



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare e riferiti a tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come riportato nella seguente Tabella 3.

Tabella n. 3

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID Opere	Importo lavori da indicare
EDILIZIA	<i>Sanità, Istruzione, Ricerca</i>	E.10	Somma dell'importo dei due lavori ovvero del lavoro che si intende spendere
	<i>Edifici e manufatti esistenti</i>	E.22	Somma dell'importo dei due lavori ovvero del lavoro che si intende spendere
STRUTTURE	<i>Strutture, Opere infrastrutturali puntuali</i>	S.03	Somma dell'importo dei due lavori ovvero del lavoro che si intende spendere
IMPIANTI	<i>Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni</i>	IA.02	Somma dell'importo dei due lavori ovvero del lavoro che si intende spendere
	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>	IA.04	Somma dell'importo dei due lavori ovvero del lavoro che si intende spendere

Ai fini della partecipazione al presente Sub-lotto Prestazionale, ciascun concorrente, deve spendere le qualificazioni professionali con riferimento a tutte le categorie sopra indicate, **senza vincoli di importo minimo**.

L'importo massimo dichiarato dal concorrente per ciascuna categoria, sarà valutato solo ai fini dell'attribuzione di un'Area Territoriale, qualora l'operatore si collochi in posizione utile in graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto al successivo articolo 13.

Si precisa che:

- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

La comprova del requisito relativo ai cd. "servizi di punta" dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice dei Contratti:

- a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T..

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
- l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);

- b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare:

- copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
- copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
- l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall'operatore economico, previa richiesta da parte del Commissario, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite la Piattaforma Telematica.

6.4 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dichiara:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il *"Contratto per l'utilizzo della Piattaforma Telematica"*, disponibile alla voce *"Regolamento"* della sezione *"Sito e riferimenti"* della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l'informativa generale sul trattamento dei dati personali e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"*, disponibili, rispettivamente, alla voce *"Privacy Policy"* e *"Regolamento"* della sezione *"Sito e Riferimenti"* della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] **di impegnarsi alla presentazione della garanzia fideiussoria per la stipula dell'Accordo Quadro, nonché della garanzia fideiussoria per l'esecuzione degli Appalti Specifici e delle polizze assicurative previste rispettivamente agli articoli 9 e 10 del presente Disciplinare;**
- 5) **di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione degli Appalti Specifici, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dalle Stazioni Appaltanti o per esse comunque vincolanti;**
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;

- 8) che subappalterà o si avvarrà di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, iscritti in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016.;
- 9) che, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- 10) di autorizzare il Commissario Straordinario, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 4, del Codice dei Contratti;
- 11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 12) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare al Commissario Straordinario la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 13) di impegnarsi a fornire al Commissario Straordinario i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni;
- 14) di autorizzare il Commissario Straordinario, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- 15) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
- 16) è consapevole che qualora gli elaborati tecnici non fossero sottoscritti digitalmente, l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.

6.5 Requisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

6.5.1. Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e ulteriori dichiarazioni

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 6.4 dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

6.5.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti come di seguito indicato:

- per i lavori: tutti i componenti del Raggruppamento dovranno possedere almeno una categoria di quelle indicate nella precedente Tabella;
- per i servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici: le categorie dovranno essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso.

ARTICOLO 7

AVVALIMENTO

7.1 Avvalimento per la partecipazione alla procedura di gara

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, **può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale sopra descritti, avvalendosi della capacità di altri soggetti e, in caso di R.T., anche avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T..**

Considerata la specificità del settore dei Beni Culturali, non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG2.

Non è altresì ammesso l'avvalimento per i requisiti di idoneità professionale.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Non è consentito, a pena di esclusione, che per la partecipazione sia ai Lotti Geografici sia ai Sub-lotti Prestazionali, della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che l'impresa ausiliaria partecipi in qualità di operatore economico.

L'operatore economico dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) l'attestazione di qualificazione SOA o i due Servizi di Punta relativi alle categorie di lavorazioni di cui alla Tabella 1 del presente Disciplinare del soggetto ausiliario;
- b) DGUE sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso l'operatore economico e verso il Commissario straordinario a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro, nel caso di affidamento di Appalti specifici, le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- c) il PassOE nel quale sia indicato l'ausiliario;

7.2 Avvalimento per l'esecuzione degli Appalti Specifici

Tenuto conto che la Tabella 1 relativa alle categorie dei lavori e la Tabella 2 relativa alle categorie per i servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici possono non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, ove l'Appalto Specifico contempli categorie diverse da quelle per le quali l'operatore economico è necessario sia qualificato ai sensi della presente procedura, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

L'ausiliario potrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte della Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

- i. sia in possesso dei requisiti di cui l'Appaltatore è carente;
- ii. l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
- iii. produca il contratto di avvalimento.

Al fine di assicurare la massima tutela della legalità, l'Appaltatore si obbliga a ricorrere esclusivamente a soggetti già iscritti in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016 al momento della richiesta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

di autorizzazione alla Stazione Appaltante. In alternativa, si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120..

ARTICOLO 8 SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

L'operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel singolo Appalto Specifico solo qualora:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- b) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

A seguito dell'attivazione di un Appalto Specifico, mediante emissione di un ODA, sarà la Stazioni Appaltante a procedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto o alla subfornitura, previa richiesta.

L'autorizzazione e la stipula dei contratti di subappalto sono subordinati all'iscrizione dell'impresa incaricata della relativa esecuzione in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Tenuto conto che la Tabella 1 relativa alle categorie dei lavori e la Tabella 2 relativa alle categorie per i servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici possono non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'operatore economico non si sia qualificato ai sensi della presente procedura, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'operatore economico copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ARTICOLO 9

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Con riferimento a ciascun lotto, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, si impegna a presentare, qualora aggiudicatario di un Accordo Quadro e contestualmente alla stipula dell'Accordo Quadro medesimo, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso, **pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'Area Territoriale abbinata**.

Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione degli Appalti Specifici dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

ARTICOLO 10

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER GLI APPALTI SPECIFICI E POLIZZE ASSICURATIVE

In caso di affidamento di un Appalto Specifico, l'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà presentare, contestualmente alla stipula dell'Appalto Specifico, una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all'Appalto Specifico stesso, sotto forma di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

Contestualmente alla stipula dell'Appalto Specifico, l'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà, altresì, presentare le seguenti polizze:

1) per il Sub-lotto Prestazionale 1:

- una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori;

- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale;
- 2) per i Sub-lotti Prestazionali 2, 3 e 4:
- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ARTICOLO 11

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto disciplinato nell'allegato al presente Disciplinare *sub Allegato 1 "Procedura di Aggiudicazione - Valutazione dell'Offerta Tecnica ed Economica"*, corredato a sua volta dal format di Documento di Gara Unico Europeo (di seguito "*DGUE*").

ARTICOLO 12

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di limitare il numero delle offerte valutabili ad un massimo di 80 (ottanta). Nel caso in cui il numero dei partecipanti alla presente procedura sia superiore al numero massimo sopra indicato, si procederà, in seduta pubblica telematica, al sorteggio dei concorrenti, la cui offerta sarà ammessa alla fase successiva di valutazione.

La data prevista per tale eventuale seduta pubblica telematica sarà comunicata tramite la sezione "COMUNICAZIONI" della Piattaforma Telematica entro il giorno successivo la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **per ciascun Sub-lotto Prestazionale di ogni Lotto Geografico, sarà nominata una Commissione di gara** (di seguito, "*Commissione*") per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico. Ogni Commissione sarà composta da n. 3 (tre) membri, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto.

A tal fine il RUP,, in seduta pubblica telematica, procederà ad aprire le offerte pervenute estrarre, dalla Documentazione Amministrativa, il file contenente i nominativi degli offerenti, onde inviare il relativo elenco ai componenti della Commissione che dovranno rilasciare le dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

interessi, incompatibilità o inconferibilità.

La Commissione procederà all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della Documentazione Amministrativa da parte del RUP, in qualità di Seggio monocratico, con le modalità di seguito rappresentate.

La Commissione, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica telematica, all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. in seduta pubblica telematica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. nella medesima seduta pubblica telematica all'apertura della Documentazione economica degli operatori economici che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore alla soglia di sbarramento ed all'attribuzione dei relativi punteggi.

In caso di offerte identiche per il singolo Sub-lotto Prestazionale di un Lotto Geografico, ovverosia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione nella medesima seduta pubblica convocata per la lettura dei punteggi comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla seduta pubblica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse.

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice.

In tali ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute non congrue, assegnando un termine non superiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ritenga non sufficienti ad escludere la mancanza di congruità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP può escludere le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, attraverso la Piattaforma Telematica sarà consentita la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

Come anticipato, in seduta riservata, il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà all'avvio delle verifiche delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa e verifiche sulla Documentazione amministrativa verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, nei confronti dei soli soggetti risultati aggiudicatari di un Area Territoriale.

Qualora, al momento della stipula dell'Accordo Quadro con gli aggiudicatari, non siano state concluse le attività di verifica, l'Accordo Quadro sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto nei confronti di quegli aggiudicatari per i quali l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 13

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE TERRITORIALI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

Sulla base della graduatoria provvisoria stilata all'esito delle operazioni sopra descritte, si provvederà ad aggiudicare l'Accordo Quadro, per ciascun Sub-lotto Prestazionale, ad un numero massimo di operatori pari al numero di Aree Territoriali, secondo il meccanismo di seguito descritto.

Ogni Accordo Quadro verrà aggiudicato agli operatori economici collocatisi, con riferimento al singolo Sub-lotto Prestazionale, in posizione utile in graduatoria (di seguito, "**Possibile Aggiudicatario**"), che saranno in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura.

A ciascun Possibile Aggiudicatario verrà assegnata l'Area Territoriale di competenza, nell'ambito della quale eseguire le prestazioni.

L'assegnazione dell'Area Territoriale determina, altresì, senza la riapertura del confronto competitivo, l'affidamento degli appalti specifici basati sull'Accordo Quadro stesso.

Ad ogni Area Territoriale corrisponde il numero di Aziende del SSN presso le quali potranno essere realizzati i singoli Interventi, il numero stimato complessivo di detti Interventi, l'importo massimo stimato complessivo degli stessi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Le Aree Territoriali da assegnare nell'ambito di ciascun Lotto Geografico e del singolo Sub-lotto Prestazionale riferito a tale Lotto Geografico sono riportate nel documento allegato al presente Disciplinare come **Allegato 2 - "Tabella riportante le Aree Territoriali"**.

Per l'assegnazione di un'Area Territoriale è necessario che l'operatore economico sia qualificato in classifica adeguata per poter svolgere contemporaneamente interventi per un valore complessivo stimato corrispondente a quello dell'Area Territoriale da assegnare e/o sia in possesso delle qualificazioni professionali per un importo adeguato rispetto al valore complessivo stimato dell'Area Territoriale da assegnare. Pertanto, per individuare gli aggiudicatari di ciascun Sub-lotto Prestazionale e procedere, contestualmente, all'assegnazione di ciascuna Area Territoriale ad ogni aggiudicatario, si procederà allo scorrimento della graduatoria dal primo all'ultimo operatore economico, assegnando le Aree Territoriali da quella che ha il valore più alto a quella che ha il valore più basso nei confronti dei Possibili Aggiudicatari qualificati.

L'assegnazione delle Aree Territoriali, e la conseguente aggiudicazione dell'Accordo Quadro, verrà fatta tenendo conto:

- per il Sub-lotto Prestazionale 1: in caso di operatore singolo, della minor classifica della categoria SOA tra quelle spese dall'operatore economico; in caso di operatore che partecipi in forma aggregata, della minor classifica della categorie SOA tra quelle maggiori possedute spese dal raggruppamento nel suo complesso ai sensi del presente Disciplinare;
- per i Sub-lotti Prestazionali 2 e 4: in caso di operatore singolo, del minor importo complessivo dei Servizi di Punta dichiarati, o nel caso di operatore che partecipi in forma aggregata, del minor importo complessivo dei Servizi di Punta dichiarati tra quelli maggiori posseduti spesi dal raggruppamento nel suo complesso;
- per il Sub-lotto Prestazionale 3: della certificazione UNI EN ISO posseduta dall'operatore economico.

Una volta assegnate le Aree Territoriali ai Possibili Aggiudicatari e sottoscritto con gli stessi il relativo Accordo Quadro, gli Appalti specifici saranno affidati dalle Stazioni Appaltanti mediante l'emissione di ODA.

Le Stazioni Appaltanti, beneficiarie degli interventi, avranno la facoltà di non attivare alcuna attività oggetto del presente Accordo Quadro, ovvero, a seconda delle esigenze, di attivarne solo alcune. In tal caso gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o a qualsivoglia altro titolo.

Nel caso in cui:

- 1) il numero degli aggiudicatari di un Sub-lotto Prestazionale non sia sufficiente a coprire tutte le Aree Territoriali,
- 2) l'aggiudicatario di un'Area Territoriale non stipulasse l'Accordo Quadro entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

3) in caso di risoluzione o recesso dell'Accordo Quadro con un contraente;

si procederà ad assegnare l'Area Territoriale rimasta scoperta (cd. "**Area Territoriale Scoperta**"), ripartendo dal primo operatore economico in graduatoria, fino a che non verrà individuato l'operatore che è in possesso dei requisiti adeguati (i.e., categoria e classifica, Servizi di Punta o certificato UNI EN ISO) per poter svolgere contemporaneamente gli Interventi ricompresi nell'Area Territoriale assegnata originariamente e nell'Area Territoriale Scoperta a lui assegnata e che dovrà essere da questi espressamente accettata.

Per l'attribuzione dell'Area Territoriale Scoperta non verrà considerato l'operatore economico che sia già aggiudicatario di n. 3 Aree Territoriali.

Se, scorrendo la graduatoria, nessun operatore è qualificato per poter svolgere anche gli interventi ricompresi nell'Area Territoriale Scoperta, il Commissario Straordinario potrà attingere dalla graduatoria corrispondente al medesimo Sub-lotto Prestazionale dei Lotti Geografici confinanti, partendo dal Lotto Geografico della Regione/Provincia autonoma prima in ordine alfabetico, e procedere all'assegnazione dell'Area Territoriale Scoperta sulla base del medesimo criterio di assegnazione sopra descritto.

Per la Regione Sicilia, i Lotti Geografici confinanti sono quelli della Regione Calabria e della Regione Puglia.

Per la Regione Sardegna, i Lotti Geografici confinanti sono quelli della Regione Campania, della Regione Lazio e della Regione Toscana.

Si procederà, pertanto, ad assegnare l'Area Territoriale Scoperta, ripartendo dal primo in graduatoria, fino a che non verrà individuato l'operatore economico che è in possesso della qualifica adeguata per poter svolgere gli interventi.

Anche in tal caso, per l'attribuzione dell'Area Territoriale Scoperta non verrà considerato l'operatore economico che sia già aggiudicatario di n. 3 Aree Territoriali.

L'operatore economico individuato secondo le modalità di assegnazione sopra descritte potrà rifiutare l'assegnazione dell'Area Territoriale Scoperta.

Se, scorrendo le graduatorie delle Regioni limitrofe non è stato ancora individuato l'operatore economico a cui assegnare l'Area Territoriale Scoperta, il Commissario Straordinario procederà ad interrogare le graduatorie, relative sempre al medesimo Sub-lotto Prestazionale, dei Lotti Geografici confinanti con il perimetro dell'area costituita dai Lotti Geografici già interpellati, partendo dal Lotto Geografico della Regione/Provincia autonoma prima in ordine alfabetico.

ARTICOLO 14

STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Il Commissario Straordinario (ovvero, alla scadenza del relativo incarico, il soggetto/ente subentrante nelle attività del Commissario Straordinario) stipulerà l'Accordo Quadro con gli operatori che sono risultati aggiudicatari, per ciascun



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Sub-lotto Prestazionale. Gli schemi di Accordo Quadro relativi a ciascun Sub-Lotto Prestazionale sono allegati al presente Disciplinare come **Allegato 3 "Schemi di Accordo Quadro per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4"**.

Si ribadisce che gli affidatari di ciascun Sub-Lotto Prestazionale dovranno presentare al Commissario Straordinario la documentazione necessaria e stipulare l'Accordo Quadro entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione.

L'inosservanza del predetto termine potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto nel precedente articolo 13.

Qualora il Commissario Straordinario abbia già proceduto alla stipula dell'Accordo Quadro con gli aggiudicatari del singolo Sub-lotto Prestazionale e si verifichi uno scorrimento della graduatoria per l'ipotesi sopra descritta, nonché per le altre ipotesi disciplinate al precedente articolo 13, punti nn. 1 e 3, l'operatore che risulti aggiudicatario di un Sub-lotto Prestazionale solo in seguito al suddetto scorrimento, stipulerà un ulteriore Accordo Quadro, nel rispetto dei medesimi termini di stipulazione sopra previsti.

Nei casi di risoluzione previsti dall'articolo 15 degli **"Schemi di Accordo Quadro per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4"**, **sub Allegato 3** al presente Disciplinare, l'Accordo Quadro si intenderà risolto nei confronti solo dell'operatore inadempiente e rimarrà efficace per l'altro o gli altri stipulanti l'Accordo Quadro stesso.

Gli Accordi Quadro sono stipulati dal Commissario Straordinario a beneficio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le quali, in quanto Stazioni Appaltanti, lo utilizzeranno per l'affidamento degli Appalti Specifici, emettendo gli ODA nei confronti degli appaltatori, parti contraenti dell'Accordo Quadro. Il format utilizzabile per la finalizzazione dell'ODA è allegato al presente Disciplinare come **Allegato 4 - "Format di ODA"**.

Ogni Appalto Specifico sarà a sua volta corredato dalle Condizioni Generali relative alla prestazione oggetto del Sub-Lotto Prestazionale di riferimento. Le Condizioni Generali, una per ciascun Sub-Lotto Prestazionale, sono allegate al presente Disciplinare come **Allegato 5 "Condizioni Generali per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4"**. Tali Condizioni Generali saranno eventualmente integrate o derogate dai capitolati relativi al singolo Appalto Specifico (**"Condizioni Particolari"**).

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Disciplinare, il contratto per l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto con l'aggiudicatario per il quale l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare abbia dato esito negativo.

Le Stazioni Appaltanti che abbiano necessità di attivare un Appalto Specifico e che abbiano, a tal fine, emesso nei confronti dell'aggiudicatario il relativo ODA, possono procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza o all'avvio di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dell'Appalto Specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni".

ARTICOLO 15

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE

Successivamente all'aggiudicazione di un'Area Territoriale, una volta conosciuta la composizione degli Appalti specifici, qualora non sia presente una o più categorie di qualificazione (di seguito, "**Categoria Superflua**"), l'operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato solo per la Categoria Superflua.

Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell'articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 *bis* e 19 *ter* del Codice dei Contratti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore

Documento sottoscritto con firma digitale da MAURIZIO ANTONIO LIBERATORE, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito *web* <https://gareappalti.invalitalia.it>:

ALLEGATO 1. Procedura di Aggiudicazione - Valutazione dell'Offerta Tecnica ed Economica, corredato da:

ALLEGATO I. DGUE

ALLEGATO 2. Tabella riportante le Aree Territoriali;

ALLEGATO 3. Schemi di Accordo Quadro per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4;

ALLEGATO 4. Format di ODA;

ALLEGATO 5. Condizioni Generali per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4.

PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020

CONDIZIONI GENERALI

LAVORI O APPALTO INTEGRATO

Il Sub-lotto Prestazionale 1: Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l'affidamento dei soli lavori.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1. Le presenti condizioni generali di appalto, di seguito denominato "Condizioni Generali" ovvero "*Capitolato*", costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro relativo ad ogni Area Territoriale.
2. L'oggetto degli Appalti Specifici di cui al presente capitolato, consiste nell'affidamento dell'**appalto integrato** concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l'affidamento dei **solli lavori**, di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 finalizzato all'esecuzione dei lavori, per la realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano di Riorganizzazione della Regione, approvato dal Ministero della Salute, volti alla:
 - riqualificazione di posti letto di area semi-intensiva e intensiva, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, secondo quanto previsto dall'articolo 2, co. 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77;
 - ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi, e consolidamento e separazione dei percorsi, secondo quanto previsto dal successivo co. 4 dell'articolo 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.
3. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell' Accordo Quadro, nel presente Capitolato, nelle Condizioni Generali e nei capitolati ed elaborati i tecnici relativi al singolo Appalto Specifico (d'ora in poi, "*Condizioni Particolari*") eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.
4. Sono compresi nell'appalto:
 - a. (**se appalto integrato**) oltre alle attività professionali di redazione del Progetto Esecutivo in ogni sua componente, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Fascicoli con le caratteristiche delle opere, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo dell'Appalto Specifico, con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'attività professionale sarà inoltre comprensiva di ogni particolare costruttivo e del progetto esecutivo anche delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, che sarà redatto dall'appaltatore e approvato dalla Stazione appaltante.
 - b. (**se lavori**) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'Appalto Specifico, con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza
5. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile
6. Gli interventi da realizzare saranno ubicati nelle province dell'area territoriale di aggiudicazione, così per come indicato nel sub Allegato n.2 - *Tabella riportante le Aree Territoriali* del Disciplinare.
7. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 2 co.13 del D.M. 12.06.2020, n. 34/2020, le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al citato Decreto, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

8. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a. **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), che si è aggiudicato il contratto;
- b. **Appalto Specifico:** servizi di cui all'articolo 1 comma 3, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato e relativi allegati tecnici richiesti dalla Stazione Appaltante prevista emissione di un Ordine di Acquisto ("ODA");
- c. **CAM:** Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti, adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d. **Capitolato Generale d'Appalto:** il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora in vigore;
- e. **Capitolato:** il presente capitolato contenente i requisiti e qualità delle prestazioni che devono essere eseguite;
- f. **Codice Antimafia:** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ;
- g. **Codice dei Contratti:** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- h. **Codice Privacy:** D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- i. **Codice dell'Ambiente:** Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- j. **Commissario Straordinario:** Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- k. **DEC:** indica il Direttore dell'esecuzione del contratto, incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e dei livelli di qualità delle prestazioni, nonché per assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il DEC controlla l'esecuzione del contratto in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento;
- l. **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 30 del Codice dei Contratti e dall'articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- m. **DUVRI:** il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI, a volte DVRI) di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- n. **D.L.:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti;
- o. **GDPR (General Data Protection Regulation):** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- p. **Intermediario Finanziario:** Poste Italiane S.p.A. o una banca;
- q. **Oneri di sicurezza (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai

rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2) del Regolamento, all'art. 23 comma 15 del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto;

- r. **Piano di Lavoro:** il piano di lavoro redatto ai sensi dell'art. 43 co. 10 del Regolamento e dell'art. 1 comma 1, lett. f) del DM 7 marzo 2018 n. 49, recante un programma esecutivo dettagliato delle attività di rilievi e di indagini sul campo a supporto della progettazione, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
- s. **PEC:** indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 ed ulteriori norme di attuazione;
- t. **Prestazioni:** indicano complessivamente le prestazioni oggetto dell'Appalto;
- u. **Progetto esecutivo:** il progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, nonché 23, co. 3, e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33, co. 1, del Regolamento;
- v. **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in conformità all'allegato XV punto 2;
- w. **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in conformità all'allegato XV punto 3.2;
- x. **Costo del personale (anche CP):** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento DPR 207/2010, all'articolo 97, comma 5 lettera d) del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- y. **Costi di sicurezza aziendali (anche CSAz):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento DPR 207/2010, all'articolo 97, comma 5 lettera c) del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- z. **ODA:** Ordine di acquisto emesso dalla Stazione Appaltante per attivare un Appalto Specifico;
- aa. **Regolamento:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
- bb. **RUP:** il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti;
- cc. **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
- dd. **Stazione Appaltante:** Azienda del Servizio Sanitario Nazionale dell'Area Territoriale di aggiudicazione;
- ee. **T.U. edilizia:** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- ff. **Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 2 AMMONTARE DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività

necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali, eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.

2. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.
3. Si applica la disciplina del c.d. "prezzo chiuso", oltre le disposizioni di cui al presente Capitolato.
4. Per quanto riguarda le attività attinenti ai lavori, oggetto di ogni singolo Appalto Specifico, il corrispettivo sarà determinato in base ai prezziari indicati nel successivo ART. 35 del presente Capitolato, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto d'Appalto Specifico.
5. Per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, il corrispettivo dei singoli Appalti Specifici è costituito, in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17/06/2016, dal Compenso e dalle Spese Generali, per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici. Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).
6. Il Compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Appalto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto d'Appalto Specifico.
7. Le spese ed oneri accessori di cui all'art. 5, del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Le Stazioni Appaltanti, nel rispetto di quanto sopra, si riservano la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Appalto Specifico.
8. Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto d'Appalto Specifico.
9. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilità.
10. Gli importi stimati in ciascun Appalto specifico, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice dei Contratti, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO

1. Ciascun contratto relativo all'Appalto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e le Stazioni Appaltanti previa emissione dell'ODA.
2. Gli Appalti Specifici sono stipulati **"a corpo"** ovvero **"a misura"**. L'importo dell'Area Territoriale e di ogni Appalto Specifico, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le classifiche SOA definite nel singolo Appalto Specifico, le categorie d'opera, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.
3. Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato.
4. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità dei lavori eseguiti.
5. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario si applica ai prezzi unitari definiti in ciascun Appalto Specifico.
6. I prezzi unitari definiti in ciascun Appalto Specifico, di cui al comma che precede, definiti in accordo con quanto previsto dall'ART. 35 del presente Capitolato, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei Contratti, estranee ai lavori già previsti in ogni Appalto Specifico.

7. I corrispettivi di ogni Appalto Specifico, risultanti dall'applicazione del ribasso unico offerto sui prezzi unitari di cui al successivo ART. 35 si intendono comprensivi di tutto quanto necessario all'espletamento delle prestazioni, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di eventuali prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.
8. *[se appalto integrato]* Per quanto concerne le eventuali attività di indagini, che l'operatore economico dovesse ritenere necessarie al fine di disporre del quadro conoscitivo completo per la progettazione esecutiva, dovranno essere attuate a propria cura e spese e non potranno costituire causa di riconoscimento di incrementi del corrispettivo come indicato in sede di gara, anche qualora la suddetta esigenza dovesse insorgere successivamente alla stipulazione del contratto.
9. Nel corrispettivo dell'Appaltatore sono compresi:
- [se appalto integrato]* tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi anche all'interno della Conferenza dei servizi;
 - [se appalto integrato]* il supporto all'amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l'indizione della conferenza dei servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto definitivo;
 - i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
 - le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
 - l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
 - copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff).
10. Il corrispettivo di ogni Appalto Specifico comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni affidate all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
11. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ove ricorressero, degli stralci funzionali dell'intervento; si precisa che detto onere è ricompreso all'interno dell'importo dell'Appalto Specifico.
12. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Stazione Appaltante.
13. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi ART. 2 Del presente Capitolato.

ART. 4 INTERPRETAZIONI DEL CAPITOLATO

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare e nelle Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Accordo Quadro iii) Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale

realizzazione della prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa
4. In caso di appalto integrato, in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto definiti in ciascun Appalto Specifico, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto di ciascun Appalto Specifico e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
6. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO SPECIFICO

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Appalto Specifico i documenti indicati nell'articolo 5 dell'Accordo Quadro.
2. Sono contrattualmente vincolanti:
 - a) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per gli articoli ancora in vigore;
 - b) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)";
 - c) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
 - d) Decreto 17 gennaio 2018 recante l'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
 - e) Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.
 - f) DPCM 05/12/1997 Requisiti acustici passivi degli edifici;
 - g) la normativa in materia di risparmio energetico;
 - h) la normativa sulla sicurezza antincendio;
 - i) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 in ordine all'adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili;
 - j) D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo)
 - k) D.lgs. n.81/2008.

- l) Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- m) Decreto Ministeriale n. 145/2000, per gli articoli ancora in vigore;
- n) Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
- o) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- p) Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- q) Disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
- r) Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. “Legge anticorruzione”;
- s) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente;
- t) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

ART. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO SPECIFICO

1. La sottoscrizione del contratto relativo a ciascun Appalto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. La sottoscrizione dell'Appalto Specifico e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
3. *[in caso di appalto integrato]* L'Appaltatore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale, a decorrere dalla data di consegna del progetto esecutivo elaborato o di parte di esso. Per effetto del pagamento del corrispettivo d'appalto ai sensi del precedente articolo 2, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione progettuale e contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
4. *[in caso di appalto integrato]* L'Appaltatore rimane obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata, le modifiche che eventualmente potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante o da enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte dell'Ente competente, nonché a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri, ovvero alla Stazione Appaltante, in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso. Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già compensate nel prezzo offerto in sede di gara.
5. *[in caso di appalto integrato]* L'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del professionista incaricato della progettazione esecutiva e da parte degli specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge o, per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso
6. L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la

realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

7. La Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.
8. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprietà della Stazione Appaltante.
9. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
10. L'incarico è affidato ed accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai relativi allegati.
11. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante tramite il RUP ed il DEC.
12. La responsabilità delle attività è affidata al RUP che sarà considerato dalla Stazione Appaltante quale referente cui rivolgersi relativamente all'espletamento delle prestazioni oggetto di appalto. Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto sono affidate al DEC.
13. L'Appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti gli incarichi affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede.
14. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte dell'Appaltatore, disporre l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche che dovessero emergere in fase di verifica.
15. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno

ART. 7 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del Codice antimafia, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei Contratti.
2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di professionista singolo, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti.

ART. 8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. In sede di stipulazione del contratto di ogni Appalto Specifico, l'Appaltatore deve eleggere domicilio legale, indicando una PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere con professionalità adeguata ai lavori oggetto dell'appalto è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore purché munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante, per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione appaltante, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
7. La Stazione appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.
8. L' Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.
9. La Stazione appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dal RUP o dal DEC e/o dalla Direzione dei Lavori che verrà designata dalla Stazione appaltante medesima.

ART. 9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.
2. [se appalto integrato] L'acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni

tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d'opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.

3. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà:
 - utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla stazione appaltante;
 - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla stazione appaltante secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
 - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della stazione appaltante copia delle rispettive certificazioni;
 - utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale della Stazione appaltante copie delle rispettive certificazioni di conformità;
 - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le prove sui materiali se previste, dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati ai sensi dell'art 59 del T.U. Edilizia, mentre le prove sulle terre e rocce dovranno essere eseguite presso laboratorio geotecnici ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 dicembre 1999 n. 349/STC di cui all'art. 8, c. 6, D.P.R. 246/1993, secondo quanto previsto dal successivo ART. 41 del presente Capitolato.
5. Con riferimento a quanto previsto all'ART. 16 comma 4 del presente Capitolato, l'Appaltatore/progettista ovvero il progettista incaricato della progettazione si impegna sin da ora, qualora, a valle delle attività di verifica, il verificatore incaricato dovesse indicare alla Stazione Appaltante di dover procedere una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP e del verificatore.
6. L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
8. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
9. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.
10. Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
 - la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
 - i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione

di tutte le opere prestabilite;

- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- la predisposizione in corrispondenza degli anditi e ponteggi di una idonea struttura di sostegno atta a poter allocare in assoluta sicurezza l'installazione di insegne pubblicitarie, nonché della predisposizione dell'impianto di illuminazione notturno delle stesse, secondo le modalità che verranno indicate dal RUP, ed in conformità delle prescrizioni fornite dal Concessionario della pubblicità;
- La predisposizione di un'idonea struttura di sostegno per l'installazione della pubblicità e dell'impianto di illuminazione, nonché l'assistenza al montaggio dei teloni pubblicitari di cui sopra dovranno essere forniti per tutta la durata dell'appalto senza che ciò comporti il riconoscimento di compensi aggiuntivi.
- l'assistenza al montaggio dei teloni pubblicitari e delle apparecchiature di illuminazione e messa a terra, forniti a parte da parte della Committenza, da installarsi sui ponteggi previsti per l'esecuzione dei lavori, nonché la tenuta in esercizio ed in ottimo stato di conservazione degli stessi;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della

Stazione Appaltante;

- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
 - il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
 - la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
 - il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
 - la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
 - la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
11. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è, se previsto, incluso nei prezzi dei lavori indicati per ogni singolo Appalto Specifico, così come definiti all'art. 2 del presente Capitolato.
12. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

ART. 10 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto degli Appalti Specifici, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e

componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato e negli elaborati grafici del progetto esecutivo di ciascun Appalto Specifico .

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e quanto segue:
 - a. i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale – norme tecniche ed essere della migliore qualità, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del DL;
 - b. l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
 - c. anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo;
 - d. l'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali definiti in ogni Appalto Specifico, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite;
 - e. nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del DL l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio rispetto a quella prevista nell'Appalto specifico, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture il decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018).

ART. 11 IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
2. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
3. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
4. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza

l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima.

5. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, così come l'inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

ART. 12 PROGETTAZIONE DEFINITIVA [se appalto integrato]

1. La progettazione definitiva eventualmente fornita a corredo dell'ODA in riferimento a ciascun Appalto specifico, verificata, validata e approvata dalla Stazione appaltante, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all'ART. 13 , nonché per l'esecuzione dei lavori.
2. Costituisco parte integrante del progetto definitivo, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, lo schema di contratto ed il capitolato speciale d'appalto, definiti in ciascun Appalto Specifico.
3. La progettazione definitiva di cui al comma 1, deve intendersi integrata, senza ulteriori formalità, con le prescrizioni e le indicazioni inderogabili imposte dai diversi organi competenti.

ART. 13 ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA [se appalto integrato]

1. L'avvio all'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dalla data di stipula dell'Appalto Specifico, avrà termine solo una volta che sia stato approvato il progetto esecutivo dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
1. Dopo la stipula dell'Appalto Specifico, così come previsto all'art. 2 del presente Capitolato, il RUP ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare inizio alla progettazione esecutiva. Il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipula di cui al primo periodo, se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.
1. La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell'art. 23 Codice dei Contratti, e dal comma 1 dell'art. 15 del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto al presente capitolato, alla progettazione definitiva e suoi allegati, nonché nell'offerta presentata, che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento.
2. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, così come disposto dal comma 3 dell'art. 23 Codice dei Contratti. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del Capitolato.
3. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 106 (modifiche e varianti) del Codice dei contratti D.Lgs 50, la Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente per ogni Appalto Specifico.
4. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'art. 26 del Codice e con il RUP, di ogni Appalto Specifico, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di

redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali forniti dalla Stazione Appaltante

5. Il Progettista incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appellabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi e quanto previsto ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti, in funzione di ogni singolo Appalto Specifico, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'art. 26 co. 8 del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.
6. Ad approvazione e validazione del progetto esecutivo, si procederà con apposito verbale alla consegna dei lavori la cui modalità di esecuzione è descritta nel paragrafo successivo
7. Il Progettista incaricato dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione alla Stazione Appaltante garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all'uopo indette, in particolare a quella prevista dall'art. 27 Codice dei Contratti.
8. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall'Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.
9. Il Progettista incaricato dovrà garantire la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

ART. 14 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO [se appalto integrato]

1. Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando le migliori tecnologie informatiche, ivi compresa la tecnologia Building Information Modeling (BIM), in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.
2. In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI.
3. Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate, in forma cartacea, su supporto magnetico - ottico, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione (Autodesk REVIT Ultimate per il progetto sviluppato in BIM, AutoCad, Microsoft Word ed Excel, ecc..), ed in formato di stampa pdf.

ART. 15 RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA [se appalto integrato]

1. Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva, previsto per ciascun Appalto Specifico, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nella misura prevista al successivo articolo 27.
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, previsti nei singoli Appalti Specifici, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di

assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

ART. 16 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE [se appalto integrato]

1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti.
2. Restano a carico dell'Appaltatore, senza nessun onere per l'amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
3. Le attività di verifica avranno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento a cura del RUP, ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera d) del Codice dei contratti, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all'accertamento:
 - a. della completezza della progettazione;
 - b. della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - c. dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - d. dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - e. della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - f. della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - g. della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
 - h. dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 - i. della manutenibilità delle opere, ove richiesta.
4. L'Appaltatore/progettista ovvero il progettista incaricato della progettazione prende atto ed accetta che il verificatore, in relazione al punto f) di cui al comma precedente, attesa la natura emergenziale degli interventi, potrà valutare, al fine di individuare tutte le soluzioni operative di cantiere che possano consentire una riduzione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, se modificare in riduzione le tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale. A tal fine, l'Appaltatore/progettista ovvero il progettista incaricato della progettazione si impegna sin da ora, qualora, a valle delle attività di verifica, il verificatore incaricato dovesse indicare alla Stazione Appaltante di dover procedere una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP e del verificatore.

ART. 17 APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA [se appalto integrato]

1. Il progetto esecutivo, ottenuta la verifica favorevole dalla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, è tempestivamente approvato dalla medesima Stazione Appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge, comunque entro i termini stabiliti per ciascun Appalto Specifico, dal ricevimento del progetto esecutivo. L'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del RUP. L'appaltatore appena ricevuta la comunicazione di approvazione è tenuto a consegnare alla stazione appaltante tre copie su supporto cartaceo del progetto completo ed una copia su supporto informatico per i successivi adempimenti.
2. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni,

queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.

3. Se la progettazione esecutiva, redatta a cura dell'appaltatore per il singolo Appalto Specifico, non è ritenuta meritevole di approvazione, l'Appalto Specifico è risolto per inadempimento dell'appaltatore. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva dello specifico Appalto.
1. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
 - a. che si discosta dalla progettazione definitiva approvata dalla Stazione Appaltante per l'Appalto Specifico, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione;
 - b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c. redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice;
 - f. che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo dell'Appalto Specifico.
4. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
5. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la stazione appaltante recede dall'Appalto Specifico all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
 - a. le spese contrattuali sostenute e documentate;
 - b. le spese per la progettazione esecutiva come determinate all'art. 2 del presente Capitolato.

ART. 18 ESECUZIONE DEI LAVORI – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'avvio all'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dalla data di stipula dell'Appalto Specifico.
2. [se appalto integrato] L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.
1. La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata, con specifico verbale di cui all'art. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49.
2. Prima della redazione del verbale di consegna di cui ai commi 1 e 2, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all'articolo 31, comma 4, del Codice D.lgs n. 50 del 2016.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell'Appalto Specifico, ai sensi del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su

autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
5. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
6. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dall'Appalto specifico. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018, calcolati sull'importo dei lavori del singolo Appalto Specifico. Ove l'istanza di recesso dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del D.M. 49/2018.
8. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
9. L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dalla Stazione Appaltante, a seconda del singolo appalto specifico, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
10. A termine dei lavori l'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, è tenuto inoltre a fornire tutto il materiale informativo a documentazione dell'esecuzione dell'intervento con descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti nonché le relative certificazioni di conformità. Tale materiale potrà anche essere utilizzato a scopi divulgativi dalla stazione appaltante.

ART. 19 ESECUZIONE DEI LAVORI – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori, decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori ed è stabilito nei documenti dei singoli Appalti Specifici.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli Appalti Specifici, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie

all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa missione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 20 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

1. [se appalto integrato] Entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante per l'appalto specifico; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare al direttore dei lavori, per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano dev altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali di cui al comma 5.
5. In caso di consegne frazionate, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale.

ART. 21 RINVENIMENTI

1. Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.
2. L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
3. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ART. 22 ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO

1. Conformemente all'articolo 12 del D.M. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'appaltatore.
2. Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
3. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.
 4. L'appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
 5. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata, per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare, sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'appaltatore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

6. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'appaltatore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'appaltatore.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
8. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
9. Il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 23 DURATA DELL'APPALTO SPECIFICO

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che le Stazioni Appaltanti richiederanno fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultima ODA emessa dalla Stazione Appaltante in vigore di Accordo Quadro, riguardasse un Appalto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento dell'Appalto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
2. Il mancato rispetto dei termini indicati per ogni Appalto specifico comporta le applicazioni delle penali da ritardo stabile dal presente Capitolato.
3. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica "in progress" del collaudo di che trattasi.
4. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
5. I suddetti termini saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, come meglio specificato nel successivo articolo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori afferenti all'Intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.
6. L'Appaltatore comunicherà al DEC, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax, di cui la Stazione Appaltante comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante rilascia all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni/collaudo ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini previsti per ciascun Appalto Specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata nei tempi stabili dalla Stazione Appaltante.
2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al comma 1 costituisce rigetto della richiesta.

ART. 25 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o del suo Rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.
2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP, ovvero ove nominato il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.
3. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto dell'Appalto Specifico ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dell'Appalto Specifico, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto dell'Appalto specifico senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi

ART. 26 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC, ove nominato, ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC, se nominato.

ART. 27 PENALI PER RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Appalto Specifico, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille ‰ sull'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d) nella ripresa dell'esecuzione del contratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
 - e) nel rispetto dei termini imposti dalla DEC per il ripristino dell'esecuzione del contratto relativo alle attività di indagini a supporto del collaudo statico.
3. Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale del singolo Appalto Specifico; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.
5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti.
6. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP e/o del DEC.
7. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
8. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

ART. 28 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

1. *[in caso di appalto integrato]* Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
 - a. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'ART. 24 ;

- b. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - c. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. *[in caso di appalto integrato]* Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva, alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né l'eventuale risoluzione del contratto per Appalto Specifico.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto dell'Appalto specifico, per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
 - a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
 - b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato;
 - c) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;

d) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva dell'Appalto Specifico in esito all'escussione della stessa.

2. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le prestazioni e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti, è possibile anche in caso di ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto delle scadenze intermedie, superiore a 30 giorni naturali consecutivi. Trovano comunque applicazione i commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

ART. 30 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti è dovuta all'Appaltatore, sarà erogata a titolo di anticipazione una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione che siano verificate le richieste di cui al comma 4 che segue. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione delle prestazioni, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.
4. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'art. 93, comma 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma

9, del Codice dei Contratti” in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all’“Allegato A – Schemi Tipo” allegato al predetto decreto.

6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 31 PAGAMENTI

Corresponsione diretta al progettista per l'attività di progettazione:

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, secondo quanto previsto in ogni contratto relativo ai singoli Appalti Specifici.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
3. Se la progettazione è eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all'articolo successivo. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
4. Se la progettazione è eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all' **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**
5. Il pagamento di cui al comma 4 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 32, comma 7, ed è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
6. Tale corrispettivo è determinato applicando il ribasso offerto dall'appaltatore sull'importo determinato in accordo con l'art. 2 del presente capitolato, oltre Iva e oneri previdenziali.

Pagamenti dei lavori:

5. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo Appalto Specifico, al netto dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice Contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a. il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 9.2 delle Linee Guida dell'ANAC "il direttore dei Lavori", che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il...» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
8. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura fiscale mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.
9. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale dell'Appalto Specifico, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario dell'Appalto Specifico eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
10. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b. verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).
 - c. qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto dell'Appalto Specifico, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 57, comma 3.

12. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
13. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
14. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 6, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture da presentarsi solo in seguito all'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
15. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
16. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
17. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
18. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
19. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui ai commi 10 e 11.
20. La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC.
21. L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

ART. 32 FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'art. 1, co. 909 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA **[INSERIRE CODICE IPA DELL'AMMINISTRAZIONE]**.

2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate a **[INSERIRE DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE]**, **[INSERIRE INDIRIZZO SEDE LEGALE DELL'AMMINISTRAZIONE]**, CAP **[INSERIRE CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE DELL'AMMINISTRAZIONE]** (CF **[INSERIRE CODICE FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE]**) e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, CIG: XXXXXXXXXX – CUP: XXXXXXXXXXXXXXXX - Fonte di finanziamento: **[INSERIRE FONTE FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO]**
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
8. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato d'Oneri in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
9. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

ART. 33 RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso

il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
4. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto dal presente Capitolato.
5. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
6. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
7. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

ART. 34 REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall'Appaltatore in qualità di concorrente Appaltatore debbono ritenersi fissi ed invariabili.

ART. 35 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

1. I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara.
Essi compensano:
 - a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
 - c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
2. L'appaltatore deve eseguire tutte le opere, nell'arco dell'intera durata contrattuale prevista dagli elaborati progettuali allegati agli Appalti Specifici, le quali saranno contabilizzate, qualora necessarie, in base ai prezzi ridotti della percentuale del ribasso d'asta e nell'ordine sotto riportato:
 - i. Prezziario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto per il quale si partecipa;
 - ii. Prezziario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti);

iii. prezzario DEI in vigore al momento dell'evento;

iv. analisi prezzi derivanti da offerte tecniche.

I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un intervento, il costo del materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul listino I e se, e solo se non presente, sul listino II, e se, e solo se non presente su quest'ultimo, sul listino n. III e infine sul listino IV.

Qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l'importo previsto sul listino con numerazione inferiore; l'ordine di importanza e quindi di utilizzo è: I, II, III e IV.

Qualora sia necessario realizzare una particolare opera non valorizzabile sulla base dei prezzi sopra indicati, i prezzi verranno valutati come segue:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dalla Stazione appaltante.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

3. È esclusa ogni forma di revisione prezzi.

4. Qualora si rendessero necessarie delle variazioni delle lavorazioni non previste nei computi, purché queste siano ammissibili ai sensi di quanto sopra riportato in relazione alle possibili modifiche, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, e approvati dal RUP.

5. Ad i nuovi prezzi così stabiliti, verrà applicata la deduzione del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore, così come emergente dal rapporto tra l'importo lordo a base d'asta ed il prezzo netto offerto, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso.

6. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

7. Se l'appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

8. Per la valutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina l'art. 8 comma 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49.

ART. 36 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un

intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante. La cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante].

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

ART. 37 GARANZIA DEFINITIVA DELL'APPALTO SPECIFICO

1. In caso di affidamento di un Appalto Specifico, l'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà presentare, contestualmente alla stipula dell'Appalto Specifico, una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all'Appalto Specifico stesso, sotto forma di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.
2. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
3. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, comma 2 del Codice dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
4. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.
5. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
6. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 103, comma 5 del Codice dei Contratti, fermo restando che lo svincolo della rata di saldo è effettuata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
7. La Stazione appaltante richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali,

mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 38 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
2. Il soggetto incaricato della prestazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente **l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento alla progettazione**, per un massimale non inferiore a **€ 1.000.000,00**. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della prestazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi.
4. In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
5. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
6. L'Appaltatore dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, o in ogni caso prima della data prevista per l'avvio dell'esecuzione una **polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile** per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Centrale di Committenza o della Stazione Appaltante), nell'esecuzione dei servizi in campo oggetto del presente Contratto.
7. La polizza assicurativa è prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
8. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e quella per danni causati agli operai (R.C.O.) di cui al comma 3 deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad Euro **€ 1.000.000,00**.
9. La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino al servizio, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

– il DEC, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i

consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;

- tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di servizio;
- i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
- il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione appaltante.

10. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

11. Le polizze assicurative dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

12. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati

13. Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

14. In caso di sinistro l'Appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

15. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dei lavori dovrà trasmettere alla Stazione appaltante l'aggiornamento corrispondente della polizza.

16. Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno alla Stazione Appaltante copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

ART. 39 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante ed in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, previa approvazione da parte della Stazione appaltante ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'appaltatore per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto.

5. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.

6. All' Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.
7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del Codice dei Contratti, disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Codice dei Contratti.
8. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
9. Come previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
10. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore per transazioni e/o accordi bonari.
11. Ai sensi dell'art. 22, co. 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui la Stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
12. Durante l'esecuzione l'Appaltatore può proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dell'esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell'appaltatore.
13. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DEC, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
14. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall'appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis e 92, co. 3 del Codice Antimafia.

ART. 40 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza

soppravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

3. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
4. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
5. Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
6. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
7. Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
8. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
 - b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
 - c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

9. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
 - che il committente è il _____ (_____);
 - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il Responsabile Unico del procedimento.
 - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
 - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è;
 - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è
 - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di € _____.
10. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
 - verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
 - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
 - adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
 - organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
 - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
 - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
 - segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
 - proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
11. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
12. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
13. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
14. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

1. L'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del Codice dei contratti, con riferimento alle attività progettuali.
2. Per quanto riguarda i lavori, il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Capitolato, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 71 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dall'articolo 105 del Codice dei Contratti,
3. Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, su istanza dell'Appaltatore debitamente documentata in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato, nelle Condizioni Particolari e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.
4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni;
 - c) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare; in caso di variazioni in corso di esecuzione tale indicazione deve essere fatta all'atto dell'affidamento;
 - d) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.
 - e) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - e.1) di copia autentica del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna alla Stazione appaltante, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010 , n. 136;
 - l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti.
 - e.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - f) che l'Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera c., trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - g) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice antimafia; a tale scopo:

- se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice predetto, acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, co. 2 o co. 3;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato Codice.
5. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica circa l'insussistenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.
 6. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o ne comporta la revoca se è stata già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto, secondo l'apprezzamento del RUP.
 7. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del Codice dei Contratti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:
 - il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
 - eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 8. L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 9. L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
 - elenco del personale autorizzato;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136 .
 10. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
 11. Ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.
 12. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.

13. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 , n. 136.
15. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:
 - verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
 - controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il DEC coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice

ART. 42 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti di Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione dei contratti dei singoli Appalti Specifici anche per la parte subappaltata.
2. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
3. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati da Stazione Appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
4. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
6. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
7. L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

ART. 43 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 105, commi 10 e 13 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
2. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.
4. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dal presente Capitolato d'Oneri.
5. Se l'appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.
6. L'appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all'articolo 105, comma 8, del Codice dei Contratti esonera l'appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.
7. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice dei contratti.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
11. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

ART. 44 BREVETTI DI INVENZIONE

1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via

eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

2. Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

ART. 45 ACCORDO BONARIO

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del Codice dei contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'art. 205 del Codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

ART. 46 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la relativa controversia sarà decisa dal foro territorialmente competente.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 47 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia

previsto il pagamento diretto.

3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
4. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente sul luogo di esecuzione e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

ART. 48 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. La stipula dei contratti dei singoli Appalti Specifici, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'appaltatore.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo art. 30, comma 5 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
 - chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 49 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti, l'Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere l'Appalto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Oneri;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, al superamento delle eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante;
 - c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - d. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
 - a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - e) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
 - f) quando l'Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di collaudo indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore stesso o da questi non prevedibili;
 - g) quando l'Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di Collaudo qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
 - h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - i) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - j) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - k) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 *quinqes* della L. n. 726/1982;
 - l) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

- m) non rispondenza dei Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
 - n) errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
 - o) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato d'Oneri, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - p) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ;
 - l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56 del presente Capitolato d'Oneri, fermo restando quanto previsto al medesimo articolo 66, co. 2, ultimo capoverso, del Capitolato d'Oneri medesimo;
 - m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico ;
 - n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;
 - o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- 3. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
 - 4. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
 - 5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 - 6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 - 7. Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente l'importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da eseguire

d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta dell'appalto originario, eventualmente incrementato in corso d'opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla data prevista dal contratto originario.

ART. 50 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. A fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.
3. La prestazione si intenderà conclusa con l'approvazione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo ed il rilascio dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo statico presso i competenti uffici tecnici regionali, ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto per il protrarsi dei tempi contrattuali dovuti a qualsivoglia eventualità.

ART. 51 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI - CAM

1. La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".
2. L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
3. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
4. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
5. Infine tutti i materiali e le tecnologie utilizzate devono rispettare quanto prescritto all'interno del DM 11 Ottobre 2017 Criteri minimi ambientali come meglio dettagliato e specificato nella Relazione CAM allegata al progetto.

ART. 52 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010 , n. 136, l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.
3. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'appalto.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136 , ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 53 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.

ART. 54 PROPRIETÀ DEL PROGETTO

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

2. La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

ART. 55 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore, incaricato del collaudo, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

ART. 56 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

3. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
 - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato d'Oneri si intendono I.V.A. esclusa.

CONTRATTO PER APPALTO SPECIFICO

Accordo Quadro lotto geografico Umbria CIG 84450091E4 sub-lotto prestazionale

1 esecuzione dei lavori al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della

rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in

legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020 - Potenziamento della rete ospedaliera

regionale Umbra per emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 2 decreto legge

19/05/2020 n. 34 – **Intervento 1.a Ospedale di Città di Castello: ampliamento**

6 posti letto terapia intensiva CUP F11B20000480005 CIG

_____.

L'anno duemilaventuno, il giorno ____ del mese di aprile, con la presente scrittura

privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge:

TRA

_____, il quale dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della USL Umbria 1 con sede

in Perugia, Via G. Guerra 21, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, che

rappresenta nella sua qualità di Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche - Beni e

Servizi, a ciò delegato dal Direttore Generale con Delibera n. _____ del

_____, nel presente atto denominata semplicemente "USL".

E

_____, in qualità di _____ della società

_____ (di seguito "Appaltatore");

Di seguito congiuntamente definite Parti

Premesso che:

- con delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio de Ministri è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, prorogato da ultimo con delibera del 13 gennaio 2021, fino al 30 aprile 2021;
- è stato emesso il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- è stato emesso il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;

- sono state emesse le tabelle “Analisi costi Umbria” trasmesse al servizio regionale referente, ove vengono previsti gli interventi di competenza di questa Azienda sanitaria, da cui risulta un investimento complessivo di € 4.580.000,00 di cui € 2.950.000,00 destinati ai lavori ed € 1.630.000,00 per attrezzature e arredi;
- la Giunta Regionale con Delibera n. 483 del 19.06.2020, acquisita al prot. USL n. 121217 del 28/07/2020, ha adottato il “Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19 – Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34”, che ha individuato, inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie di questa Azienda sanitaria;
- è stata emessa l’Ordinanza n. 29 del 09/10/2020, con cui il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 per la Regione Umbria, ha nominato le Aziende del servizio sanitario nazionale “soggetti attuatori” per l’attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza, che dovranno provvedere a porre in essere i seguenti adempimenti relativamente ai lavori:

“a) trasmettere alla struttura commissariale, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, per il tramite del proprio referente regionale, una «pianificazione operativa» degli interventi contemplati nel piano di riorganizzazione della propria regione per le strutture di rispettiva competenza, con indicazione dell’andamento temporale del singolo intervento

(«cronoprogramma»), esponendo le attività da porre in essere al fine della realizzazione dello stesso, incluse le attività finalizzate al conseguimento delle necessarie autorizzazioni e di svolgimento degli incarichi professionali eventualmente necessari;

b) ottenere, relativamente ai lavori da eseguire, le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge (art. 2, comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);

c) provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare:

I. mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello nell'ambito degli «accordi quadro» definiti dal commissario straordinario, dell'esecuzione dei lavori previsti dal Piano regionale, nel termine di non oltre dieci giorni dalla comunicazione delle disponibilità offerte dagli «accordi quadro», nonché, quando occorrenti, entro lo stesso termine, i connessi servizi tecnico-professionali, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi;

II. ovvero, tramite strutture tecnico-manutentive già operanti a favore delle strutture di propria competenza sulla base di contratti già stipulati e in vigore;

d) provvedere all'amministrazione e gestione dei manufatti.

...omissis....

3. Provvedere alla puntuale reportistica delle attività, in coerenza con le

esigenze di monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché al Commissario straordinario, e con gli impegni derivanti dal contratto di progetto con BEI. Le modalità di attuazione della reportistica e la disciplina dei trasferimenti finanziari saranno definite con separato provvedimento, da adottarsi previa intese con i Ministeri interessati.”

- in data 14/10/2020 è stata trasmessa la pianificazione operativa al Servizio regionale referente, nel rispetto dell’art. 1, lett. a), della succitata Ordinanza;
- al fine di ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti in coerenza con le condizioni previste dal Contratto di progetto con B.E.I. di cui all’art. 1 lett. b) della succitata Ordinanza, risulta necessario acquisire, per ciascun intervento, la relativa progettazione; ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo; ai sensi dell’art. 23, c.4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione;
- pertanto, per le finalità di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 19.06.2020 e dall’Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 del

Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Dirigente dell'U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi, Dott. Ing. Fabio Pagliaccia ha redatto i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui all'art. 23, c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- nell'ambito dei Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui sopra ha redatto quello relativo all'Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva, da cui risulta un costo stimato per l'opera pari ad € 770.000,00, costituito da € 533.715,00 per lavori ed € 236.285,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, progetto composto dagli elaborati approvati con Delibera n. 1336 del 25/11/2020 (prot. n 181108 del 03/11/2020);
-
- con Delibera n. ____ del _____ è stato approvato il presente contratto di appalto specifico;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all'Impresa _____, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori relativi all'intervento _____", salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo

potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche e ai rispettivi elaborati grafici.

2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ARTICOLO 3 – DOCUMENTI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle norme di gara e dalla seguente documentazione tecnica e descrittiva, costituente parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, ma depositata agli atti della Stazione appaltante che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
 - a) Bando di gara e la restante documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante.
 - b) Capitolato generale approvato con DM 145/2000, nelle parti non abrogate dal DPR 207/2010 e non disapplicate dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente Contratto.
 - c) Capitolato speciale d'Appalto;
 - d) Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
 - e) L'Elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo;
 - f) Piani di Sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- g) Il cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
- h) Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non richiamati dal presente contratto, potranno essere consegnati all'appaltatore dalla Direzione lavori in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori.
2. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 nelle parti non abrogate, nel DM 49/2018 e quelle contenute e richiamate nel capitolato speciale.
3. In caso di contrasti interpretativi, le parti riconoscono la prevalenza del contratto e dei documenti soprarichiamati nell'ordine in cui sono stati elencati.

ARTICOLO 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale, al netto del ribasso del _____%, ammonta a € _____, per lavori compensati **“a corpo”**, così come di seguito specificato:
- a) Importo lavori: € _____
- b) Costo della manodopera: € _____
- c) Oneri per la sicurezza: € _____,00
- d) Costi della sicurezza: € _____
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il corrispettivo è determinato “a corpo”, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. dddddd), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

ARTICOLO 5 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio in _____
2. Le comunicazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale e del DPCM 22 luglio 2011, avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata c/o il seguente indirizzo:
3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal DM 49/2018, previa convocazione dell'esecutore.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, è fissato in **giorni _____**) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell'art. _____ del Capitolato Speciale di Appalto.
3. Il termine di esecuzione dei lavori è da considerarsi inderogabile. Pertanto, qualora necessario, l'Esecutore dovrà articolare le lavorazioni in più turni, anche notturni, al fine di garantire il rispetto del termine assegnato. L'eventuale articolazione in più turni, come sopra, è da considerarsi compresa nel prezzo "a corpo" dell'Appalto (cfr. art. 14 e seguenti del C.S.A. parte prima)

ARTICOLO 7 – PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale come specificato all'art. _____ del Capitolato Speciale d'appalto.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell'appaltatore.

ARTICOLO 8 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 49/2018, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'esecutore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori, Senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Limitatamente alle casistiche di cui al comma 2, art 107, del D.Lgs. 50/2016 es.m.i., qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione

dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso ed indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto, come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4.
6. Si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli _____ del Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 9 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Impresa si obbliga di dare esecuzione ai lavori assunti seguendo fedelmente le indicazioni del progetto e le prescrizioni che verranno impartite anche verbalmente dalla Direzione dei Lavori, impiegando materiali delle migliori qualità e provenienze ed adottando tutte le regole dell'arte, onde i lavori siano perfettamente compiuti in ogni loro parte.
2. L'Impresa si obbliga inoltre a coordinare i propri lavori anche con quelli delle Ditte chiamate direttamente dal Committente a realizzare eventuali lavori di completamento, che dovranno comunque essere concordati preventivamente tra il Committente e l'Impresa stessa.
3. Rimane contrattualmente stabilito che, nonostante i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse del Committente, l'Impresa stessa rimane, nei confronti del Committente, unica e completa responsabile dell'esecuzione delle opere e della corrispondenza della qualità dei materiali con quella pattuita. Di conseguenza, essa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi di qualunque natura, se imputabili all'Impresa. L'Impresa dovrà fornire ogni aiuto alla Direzione dei

Lavori per individuare la migliore soluzione alle problematiche che si prospetteranno durante il corso dei lavori; sostenere ogni altro onere, di qualunque natura, che risulti necessario per la completa e buona esecuzione delle opere comprese nell'appalto.

4. Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del capitolato generale di appalto per quanto applicabile, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. _____ del Capitolato Speciale. In ogni caso, l'appaltatore a proprie spese, dovrà:
- a) installare il cantiere nel rispetto della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro;
 - b) predisporre secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, e posizionare in vista, il cartello di cantiere;
 - c) realizzare una recinzione di cantiere, secondo le modalità indicate dal Committente e dalla Direzione dei Lavori, a delimitazione dell'area di cantiere;
 - d) garantire ed assicurare la chiusura delle vie di accesso all'area di cantiere al di fuori dell'orario di lavoro;
 - e) eseguire ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante, di importanza statica o oggetto di intervento;
 - f) provvedere alla esecuzione di tutte quelle operazioni di tracciato e di rilievo, che risultassero necessarie per la realizzazione delle opere;
 - g) assicurare ogni adempimento ed assistenza richiesta dagli organi competenti ad effettuare eventuali verifiche in corso d'opera sui lavori,

in conformità a quanto disposto da leggi e disposizioni regionali inerenti gli interventi in favore delle zone terremotate;

- h) adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- i) mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- j) provvedere alla corretta tenuta, su apposito stampato, e all'aggiornamento quotidiano, del Giornale dei Lavori (o Giornale di Cantiere), ove dovranno essere indicati giorno per giorno i nominativi degli operai presenti, gli eventuali mezzi utilizzati, e la descrizione delle lavorazioni svolte, facendo riferimento agli elaborati di progetto e integrandola, se occorre, con eventuali disegni e/o con fotografie; tale Giornale dovrà essere messo a disposizione della Direzione Lavori in occasione delle visite in cantiere e sarà custodito dal Direttore Tecnico o da persona di sua fiducia; la tenuta del Giornale ed il suo tempestivo aggiornamento saranno verificati dal Direttore dei Lavori all'atto dell'emissione di ogni Stato di Avanzamento: in caso di mancato aggiornamento, il relativo certificato di pagamento non potrà essere emesso fino alla regolarizzazione del Giornale, che sarà accertata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori;
- k) provvedere alla raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, che dovranno essere presentate alla Direzione dei Lavori; in occasione dell'emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori; le

fotografie dovranno essere effettuate all'inizio dei lavori, durante la loro esecuzione e ad ultimazione avvenuta, con particolare attenzione alle fasi lavorative non più visibili una volta ultimata la lavorazione stessa. Le fotografie saranno del formato richiesto dalla Direzione dei lavori e di ciascuna di esse saranno consegnate una copia, unitamente alla negativa o al CD se in formato digitale. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico; in caso di mancata presentazione di tale documentazione, o qualora la documentazione stessa non sia sufficiente ad illustrare le lavorazioni svolte, il relativo certificato di pagamento non potrà essere emesso fino all'integrazione della documentazione, che sarà accertata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori;

- l) provvedere al risarcimento di danni di ogni genere, o al pagamento di indennità, a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- m) provvedere alla manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo, o alla consegna e/o occupazione anticipata. Tale manutenzione comprende tutti quei lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore;
- n) tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;

- o) farsi carico del pagamento delle tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili inerenti il cantiere, ecc.), nonché del pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi ed eventuali diritti per l'allaccio provvisorio alla fognatura comunale e per l'allaccio ENEL, nonché la fornitura dell'acqua potabile per tutta la durata dei lavori;
 - p) presentare i certificati emessi da parte delle ditte fornitrici dei materiali comprovanti la corrispondenza degli stessi alle caratteristiche richieste;
 - q) assicurare la pulizia quotidiana del cantiere e delle relative vie di transito con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da eventuali ditte subappaltatrici presenti in cantiere;
 - r) provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché provvedere alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali, anche forniti dal Committente, e dei manufatti;
 - s) provvedere altresì, entro 15 giorni dalla data del Certificato di Ultimazione dei lavori, allo sgombero dei materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà.
5. L'esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
7. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori, ha tenuto conto nell'accettare l'affidamento delle opere mediante la sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 10 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto riportato all'art. 23 del CSA parte prima.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni, che sono eseguite, sono desunte da valutazioni

autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ed i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante.
5. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del capitolato speciale di appalto

ARTICOLO 11 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 e all'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DM 49/2018, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la sola valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

E' prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 13 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori, per l'importo e con le modalità stabilite nell'art. ____ del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, l'emissione del certificato di pagamento avviene entro sette giorni dall'adozione dello stato di avanzamento lavori. Il pagamento della rata di acconto verrà effettuato entro il termine di 60 giorni dall'emissione del relativo stato di avanzamento lavori. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa consegna della fidejussione a garanzia del saldo di cui all'art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Tutti i pagamenti a favore dell'Impresa saranno pertanto effettuati mediante bonifico sul seguente c/c dedicato IBAN: _____.
5. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla USL ogni modifica relativa ai dati

sopra dichiarati. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno i seguenti codici **CUP** _____ **CIG** _____ e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge.

ARTICOLO 14 – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non avvenga entro il termine di sessanta giorni fissato al precedente articolo, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi moratori a partire dal giorno successivo.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, spettano all'esecutore gli interessi semplici di mora su base giornaliera, al tasso di interesse applicato dalla BCE, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine di sessanta giorni, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, spettano all'esecutore gli interessi semplici di mora su base giornaliera, al tasso di interesse applicato dalla BCE, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
4. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

5. E' previsto il pagamento diretto ai subappaltatori e, pertanto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

ARTICOLO 15 – COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229, comma 3, ultimo periodo, del DPR 207/2010 e s.m.i.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, per le opere consegnate, cessa l'obbligo di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutte le ipotesi e con le modalità di cui agli articoli 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) grave inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità od inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza grave dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
 - i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. E' altresì facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste dal codice civile e dalla vigente normativa di settore.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Perugia.
2. È esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 18 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice, sono obbligati a rispettare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, con particolare riguardo all'articolo 30, c. 5 e articolo 105, c. 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Come previsto dall'articolo 105, c. 9 e c.16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il

pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del "DURC" e della congruità della manodopera.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al punto 1, si applica l'art. 30, c.5 del codice.

ARTICOLO 19 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori:
 - ✓ il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - ✓ un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di coordinamento e sicurezza;
 - ✓ documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 20 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA - – CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA

E' stata richiesta la regolarità delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218: Comunicazione Prot. n. _____ che risulta tuttora in corso di istruttoria. Nel rispetto dell'art. 3 della L. 120/2020, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'eventuale comunicazione antimafia interdittiva.

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla disciplina di gara.
3. L'Azienda sanitaria corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite in subappalto, salvo diverse indicazioni contenute nel contratto di subappalto.

ARTICOLO 22 – GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, mediante Polizza fidejussoria n. _____ (Prot. USL n.- del _____). La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
2. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 23 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. Ai sensi dell'articolo 103, c.7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovessero essere

arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione per danni subiti dalla stazione appaltante, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del collaudo provvisorio, con Polizza numero _____ (Prot. USL n. _____).
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, Polizza numero _____ emessa da _____ (Prot. USL n. _____).

ART. 24 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori, ancorché non materialmente allegato al presente contratto.

ARTICOLO 25- CONTROLLI E VERIFICHE

Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte ed accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati tecnici prestazionali, ancorché non materialmente allegati al presente contratto.

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.
2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla USL ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L. 136/2010. In tutti i casi in cui le transazioni ex

art. 3 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Posteitaliane Spa, il presente contratto verrà immediatamente risolto.

3. In applicazione della stessa legge, l'appaltatore è obbligato ad inserire analoghe clausole nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte alla realizzazione dell'appalto, a pena di nullità assoluta di tali contratti.

ARTICOLO 27– CODICE DI COMPORTAMENTO

Il soggetto incaricato prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR 62/2013 e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del presente disciplinare.

ARTICOLO 28 – PATTO DI INTEGRITA'

Il Patto di integrità di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (**ALL. A**).

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E

TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione
appaltante.

La presente scrittura privata è composta da n. ____ pagine interamente
scritte, oltre la presente fin qui, escluse le sottoscrizioni.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Impresa il Sig (firmato digitalmente*)

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato

Dott. Ing. (firmato digitalmente*)

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare
tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare
specificamente quelle di cui all'Articolo 6 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei
lavori, Articolo 7 – Penale per i ritardi, Articolo 9 – Oneri a carico dell'appaltatore e
opere opzionali, Articolo 13 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo, Articolo
16 – Risoluzione del contratto, Articolo 17 – Controversie, Articolo 18 –
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, Articolo 26
Clausola risolutiva espressa.

Per l'Impresa il Sig (firmato digitalmente*)

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia (firmato digitalmente*)

*Documento con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005